

Comune di Montecrestese (Verbano Cusio Ossola)

MODIFICA REGOLAMENTO EDILIZIO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 26.06.2018 -D.C.R. N. 247-45856 DEL 28.11.2017 “RECEPIMENTO DELL’INTESA TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E I COMUNI CONCERNENTE L’ADOZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1° SEXIES DEL D.P.R. 06.06.2001 N. 380 E APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO TIPO REGIONALE”.

(omissis)

Tutto ciò premesso si propone di modificare :

1. Il Regolamento Edilizio Vigente approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 26.06.2018 come segue

ART.30 Distanze (D) aggiunta del seguente capoverso : *In tema di distanze delle cave dalle proprietà confinanti, sul territorio comunale, stante le caratteristiche del materiale oggetto di estrazione, non è applicabile l'art. 891 c.c. che stabilisce le distanze per fosse e canali". La distanza dal confine, in relazione al piano di coltivazione presentato, viene definita in sede di autorizzazione finale da parte dell'ente competente.*

E' ammessa la costruzione di nuovi edifici a confine o a distanza inferiore a quella prevista dalle presenti norme quando venga stipulata una convenzione tra i privati interessati debitamente registrata e trascritta.

ART.100 Distribuzione dell'energia elettrica, in calce all'articolo, alla fine del paragrafo Note (valore prescrittivo) sostituire le parole del C.C. con *della Giunta Comunale*

ART.104 Telecomunicazioni , in calce all'articolo, alla fine del paragrafo Note (valore prescrittivo) sostituire le parole del C.C. con *della Giunta Comunale*

2. Il Regolamento Edilizio previgente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 03/10/2000, modificato con delibere C.C. n. 16 del 18/05/2001, n. 13 del 30/05/2005, n. 6 del 17/03/2008, n. 5 del 06/02/2009, n.43 del 28/09/2009, n. 9 del 05.04.2016, le cui norme continueranno ad applicarsi fino all’approvazione dei nuovi piani regolatori generali, delle loro revisioni o delle varianti generali di cui all’articolo 12, comma 5, della l.r. n. 19/1999 come segue:

Art. 16 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds) aggiunta dei commi 5 e 6 sottoriportati

5. In tema di distanze delle cave dalle proprietà confinanti, sul territorio comunale, stante le caratteristiche del materiale oggetto di estrazione, non è applicabile l'art. 891 c.c. che stabilisce le distanze per fosse e canali". La distanza dal confine, in relazione al piano di coltivazione presentato, viene definita in sede di autorizzazione finale da parte dell'ente competente.

6. E' ammessa la costruzione di nuovi edifici a confine o a distanza inferiore a quella prevista dalle presenti norme quando venga stipulata una convenzione tra i privati interessati debitamente registrata e trascritta.

<omissis>

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare, i sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, le modifiche apportate al vigente regolamento edilizio comunale ed al previgente, così come dettagliate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate.

Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo regionale approvato con D.C.R. n. 247-45856 del 28 novembre 2017.-

Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L.R. 19/1999.-